



Regolamento per l'utilizzo delle Plance InformaCittà

Approvato con atto consiliare n. 15 del 20/2/2003
Modificato con atto consiliare n. 27 del 27/4/2004

Regolamento per l'utilizzo delle Plance InformaCittà'

Art. 1

Oggetto

1. L'amministrazione comunale predispone l'allestimento di plance sul territorio comunale allo scopo di agevolare la comunicazione pubblica delle iniziative promosse dai soggetti autorizzati.
2. Le plance sono delle seguenti dimensioni utili:
 - a) cm. 70x100
 - b) cm. 50x70
 - c) cm. 35x70
3. Il sistema informativo che ne deriva si intitola "InformaCittà".

Art. 2

Affissioni

1. La comunicazione si effettua mediante affissione diretta sulle plance "InformaCittà", anche per conto altrui, di manifesti, locandine e simili.
2. Il materiale affisso deve avere le dimensioni massime della plancia nella quale è contenuto ed essere completamente ricompreso nella stessa; in caso contrario potrà essere rimosso con le modalità previste all'art. 7.
3. Rimane comunque ferma la facoltà di esporre il materiale informativo all'interno degli esercizi commerciali, previo consenso del gestore e pagamento dell'imposta prevista .

Art. 3

Soggetti autorizzati

1. E' consentita l'affissione nelle plance di manifesti, locandine e simili che pubblicizzano iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo e del tempo libero da effettuarsi nel territorio comunale promosse da:
 - a) amministrazione comunale, sia direttamente che in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati;
 - b) associazioni regolarmente iscritte nel registro comunale;
 - c) istituzioni scolastiche locali.
2. I soggetti di cui ai precedenti punti b) e c) devono formalmente impegnarsi *una tantum* al rispetto del presente regolamento mediante sottoscrizione di una sua copia da depositare presso l'Ufficio Cultura.

Art. 4

Spazi occupabili

1. Il materiale informativo relativo a ciascuna iniziativa può occupare un numero massimo di 15 (quindici) plance "InformaCittà" contemporaneamente, nei limiti degli spazi disponibili. La priorità del diritto di affissione è determinata dalla data indicata sul timbro apposto dal concessionario per la riscossione dell'imposta.
2. L'affissione è consentita unicamente durante la settimana precedente lo svolgimento dell'iniziativa pubblicizzate e le ventiquattrore successive.
3. Le sponsorizzazioni eventualmente riportate nel materiale informativo dovranno limitarsi all'indicazione, a margine e in piccolo – max 20 % dell'area disponibile sul manifesto -, del marchio o del logotipo della ditta o delle ditte interessate.

4. Per le Associazioni sportive che pubblicizzano settimanalmente le partite di campionato vengono concordemente individuate delle plance (non più del 20 % del totale installato) che saranno riservate a questo scopo per il periodo stabilito, secondo l'apposito calendario comunicato all'Ufficio Sport all'inizio della stagione sportiva. In tale contesto si può derogare dai limiti di cui al comma precedente e non saranno possibili affissioni in altre plance.

Art. 5

Divieti

1. Nella plance "InformaCittà" è vietata l'affissione relativa:
 - a) a comunicazioni commerciali comunque denominate;
 - b) manifesti istituzionali, obbligatori per legge;
 - c) propaganda politica, sindacale, religiosa comunque denominata, sia in forma diretta che indiretta.
2. E' inoltre vietata l'affissione di materiale informativo che contenga espressioni e/o immagini contrarie alla pubblica decenza e all'ordine pubblico.
3. Se l'amministrazione comunale provvede alla stampa di manifesti con il calendario di attività nel quale sono incluse anche le attività promosse dagli altri soggetti autorizzati, questi possono utilizzare le plance "InformaCittà" nello stesso periodo per la pubblicizzazione di quelle attività solo se non siano già occupate da altri soggetti autorizzati per altre iniziative.

Art. 6

Modalità d'uso

1. Il materiale informativo può essere affisso nelle plance "InformaCittà" dai soggetti autorizzati previo deposito di una copia presso l'Ufficio informazioni dell'Area Servizi alla Persona e timbratura da parte del concessionario attestante il pagamento della imposta sulla pubblicità e la durata delle stesse.

Art. 7

Rimozione del materiale informativo

1. Il materiale affisso nella plance "InformaCittà" senza l'osservanza delle modalità prescritte all'art. 6 può essere rimosso senza preavviso da personale incaricato dal Comune, ferma restando la possibilità di segnalazione al Comando della Polizia municipale per l'applicazione delle sanzioni previste agli artt. 9 e 10.
2. La rimozione sarà effettuata anche nel caso di superamento del periodo autorizzato.
3. Il materiale informativo affisso fuori dagli spazi comunque autorizzati sarà rimosso e saranno applicate nei confronti degli interessati le sanzioni di cui all'art. 10.

Art. 8

Imposta sulla pubblicità

1. Al materiale informativo affisso sulle plance "InformaCittà" si applica l'imposta sulla pubblicità ridotta della metà, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 507/1993.
2. La esenzione dall'imposta sulla pubblicità è prevista dalle vigenti disposizioni di legge unicamente per le affissioni comunque effettuate in via esclusiva dallo Stato e dagli altri enti pubblici territoriali; per questi soggetti rimangono fermi i divieti e le limitazioni di cui all'art.5.

3. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo dei manifesti, delle locandine o simili attraverso i quali viene diffuso il messaggio.

4. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni il legale rappresentante del soggetto che organizza l'iniziativa pubblicizzata; in caso di attività promosse da più soggetti, ciascuno di essi è responsabile in solido e può essere chiamato a rispondere per l'intero per tutto quanto previsto dal presente regolamento, fatto salvo il suo diritto di rivalsa nei confronti dei coobbligati.

Art. 9

Omissione del pagamento dell'imposta sulla pubblicità

1. Qualora gli interessati non corrispondano l'imposta sulla pubblicità si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di € 51,00, alla quale va aggiunto l'importo dell'imposta evasa.

2. La sanzione è ridotta ad un quarto se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie (sessanta giorni dalla contestazione o notificazione dell'atto di accertamento), interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta accertata e della sanzione.

3. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità si applicano interessi di mora nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

4. Si applicano altresì le sanzioni accessorie previste al comma 2 dell'art. 10 del presente regolamento.

Art. 10

Altre sanzioni

1. Agli interessati che non adempiano alle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 è applicata la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1.032,00, con notificazione agli stessi, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Si osservano in proposito le disposizioni di cui alle sezioni I e II del capo I della Legge 24 novembre 1981 n.689.

2. Il Comune provvede alla immediata defissione della pubblicità abusiva, con successivo deposito del materiale in appositi locali e addebito delle relative spese, quantificate in euro 10,00 per la rimozione e inoltre in euro 1,00 giornaliera per manifesto o locandina per il deposito, procedendo al più presto alla notifica di apposito avviso per il recupero delle spese.